

CITTA' DI NETTUNO



Prot.

**Alla Commissione Straordinaria
Giallongo- Reppucci-Infantino
e.p.c. Segretario generale
Dott. Donato Morano**

Oggetto: trasmissione relazione istruttoria sull'affidamento alla società in house Poseidon srl servizi del territorio relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Dirigente Area I-cultura -
Dirigente ad interim Area II ad interim**

Dott.ssa Margherita CAMARDA

CITTA' DI NETTUNO



**Relazione istruttoria sull'affidamento alla società in
house POSEIDON srl**

Servizi al territorio

**Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma
2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Sommario

1.	IL QUADRO NORMATIVO	4
2.	GLI INDIRIZZI STRATEGICI	6
3.	LE AZIONI STRATEGICHE	8
4.	LA POISEDON S.R.L.	10
5.	REQUISITI SOGGETTIVI	11
6.	DESCRIZIONE ANALITICA DEI SERVIZI	12
	7.1. SERVIZI AL TERRITORIO IN QUOTA PARTE IN CAPO AL DIRIGENTE DELL'AREA II E IN Q.P. IN CAPO DEL DIRIGENTE AREA I AMMINISTRATIVA SOCIALE-CULTURA E TURISMO.....	12
7.	MOTIVAZIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO	14
8.1	FLESSIBILITÀ DEL MODELLO GESTIONALE	14
8.2	SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA DEI PROCESSI DECISIONALI	14
8.3	SALVAGUARDIA DEL VALORE DELL'ASSET	14
8.4	TUTELA DEL PERSONALE E DELLE COMPETENZE ACQUISITE	14
8.5	ELIMINAZIONE COSTI DI START UP.....	15
8.6	OTTIMIZZAZIONE DELLE SPESE GENERALI SOCIETARIE	15
8.7	BENEFICI DI UNIVERSALITÀ E SOCIALITÀ.....	15
8.8	BENEFICI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	15
8.9	QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	16
8.10	L'ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE	16
8.	CONVENIENZA ECONOMICA	16
	9.1 VALUTAZIONE E COMPARAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICA	16
9.	CONCLUSIONI ED ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 192 D.LGS. 50/2016	17
10.	CONTRATTO DI SERVIZIO	19

Premessa

La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è sempre più oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei Conti sia a livello centrale che territoriale.

Nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie gli interventi normativi degli ultimi anni si sono preposti l'obiettivo di ridimensionare l'utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, di renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite. In quest'ottica e nell'intento di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica, sono stati posti limiti alla costituzione degli organismi partecipati, sino a disporre l'alienazione, lo scioglimento o la razionalizzazione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento all'ampia platea delle società strumentali e di interesse generale, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali. Il legislatore ha altresì sottolineato la priorità assoluta del potenziamento della *governance* sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la sperimentazione di modelli di armonizzazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Ha acquistato così maggiore evidenza la visione del fenomeno "partecipate" in termini di strategia di gruppo mediante la previsione di misure intese ad accentuare la responsabilizzazione degli enti territoriali nella gestione delle attività esternalizzate, allo scopo di contrastare eventuali comportamenti elusivi e di monitorare l'effettivo rispetto dei vincoli assunzionali e dei parametri economico-finanziari da parte del gruppo ente territoriale.

Il Comune di Nettuno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.9.2017, approvava il "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" ai sensi dell'art. 24 del T.U.P.S.

Successivamente con le seguenti deliberazioni sono state approvate le ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie:

- Deliberazione Commissario Prefettizio n. 34 del 28.12.2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2019;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.1.2021;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 6.12.2021;
- Deliberazione Commissione Straordinaria n. 3 del 21.12.2022.

1. Il quadro normativo

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento della Gestione dei Servizi di committenza ausiliaria.

La relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing.

Il Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede

che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata L'art. 192 del Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house".

L'iscrizione in tale elenco consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Da ultimo si segnala il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che riordina la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e che, all'art. 14, prevede che "1. *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.* 2. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al*

presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”.

L'art. 17 recante “Affidamento a società in house”, prevede che “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2013. Per quanto attiene invece l'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179 lo stesso trova applicazione in tutte le fattispecie dallo stesso indicate.

Pertanto, la presente Relazione ex art. 14, comma 3 de D.Lgs. 201/2011 di fatto dovrà dar conto dell'istruttoria prevista dall'art. 14, comma 2 e della relativa scelta della modalità gestionale, dando conto delle motivazioni rafforzate richieste anche dall'art. 192 del Codice Contratti.

Si tenga presente che, alla data di pubblicazione della presente relazione, l'art. 192 de d.lgs. 50/2016 è vigente, tuttavia, con riferimento agli affidamenti in house, il “nuovo codice dei contratti” di recente approvato, D.Lgs. 36/2023, fa riferimento direttamente alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 201/2022, stralciando l'art. 192 in vigore attualmente.

2. Gli indirizzi strategici

La gestione del Comune di Nettuno è stata affidata, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs, n. 267/2000 e con il D.P.R. del 23.11.2022, alla Commissione Straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La Commissione Straordinaria con deliberazione n. 3 del 21.12.2022 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nel Piano, a proposito di Poseidon s.r.l. è stato segnalato che *“La partecipata produce bene e servizi strumentali allo svolgimento della funzione dell'ente pubblico, in termini di libera concorrenzialità, economicità ed efficienza rispetto al mercato. La società svolge efficientemente servizi strumentali che hanno permesso e permetteranno un consolidato risparmio per l'Ente che attraverso il loro affidamento, nelle forme di legge, alla partecipata ha ottenuto una riduzione tangibile delle spese correnti legate a tali servizi.”*

Il supporto all'attività di riscossione delle entrate comunali assicura costi contenuti . “L'eventuale alienazione/liquidazione della società, così come strutturata, comporterebbe per l'Ente un danno economico e funzionale anziché un risparmio”.

Ancora in ordine alle attività di razionalizzazione è stato specificato che *“... la controllata ha presentato la relazione sul governo societario, predisposta contestualmente al bilancio di esercizio, conforme a quanto previsto dall'art. 6 del TUSP. La relazione ha integrato gli strumenti di governo societario con uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, c.2) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario (art. 6, c. 3):*

- regolamenti interni volti a garantire la conformità alle norme dell'azione della società, con particolare riferimento al reclutamento del personale, all'accesso ai documenti, agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;

- codici di condotta, riconducibili al modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, al codice etico ed al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'Amministrazione, prendendo atto dei rilievi della Corte dei Conti giusta deliberazione del Commissario straordinario n.15 del 27/07/2022 ha ritenuto di dare indirizzo alla Società come da lettera d) della suddetta delibera: “nei confronti della Poseidon srl rispetto alla quale la Corte in primo luogo evidenzia un importante aumento dei costi per il personale ed una diminuzione dei ricavi, per cui occorre valutare una eventuale internalizzazione di uno o più dei numerosi servizi svolti dalla società e l'adozione di misure per il contenimento dei costi del personale e un sostanziale svuotamento delle funzioni svolte dal Comune laddove la quasi totalità dei servizi viene erogata dal personale della Poseidon S.r.l., seppur a supporto, ritenendo, pertanto, utile acquisire agli atti documentazione comprovante una valutazione circa la convenienza dell'affidamento in house, in luogo della esternalizzazione dei servizi o mediante un rafforzamento delle proprie strutture interne”;

- alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti con riferimento alla spesa del personale di Poseidon S.r.l., in sede assembleare, l'azionista ha dato impulso al perseguimento del principio generale di contenimento in costanza del volume e qualità dei servizi svolti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.;

- piano di efficientamento: Poseidon S.r.l. sta predisponendo un piano di efficientamento che non può comunque prescindere dalla peculiarità della natura della società che, da un lato, si deve rapportare con una programmazione di interventi stabilita autonomamente dal proprio azionista e dall'altra nell'adozione di misure di contenimento dei costi”.

Successivamente, la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 5 del 26.1.2023, modificata ed integrata con la deliberazione n. 8 del 9.2.2023, recante *“Servizi alla società partecipata denominata Poseidon s.r.l. del Comune di Nettuno - Indirizzo per rinnovo dell'affidamento fino alla data del 30.6.2023”*, ha formulato specifico atto di indirizzo ai dirigenti per:

- a) *l'adozione dei provvedimenti consequenziali ..., volti al rinnovo dell'affidamento dei ... servizi a favore di soc. Poseidon S.r.l, a medesimi patti e condizioni, fino alla data del 30.06.2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022;*
- b) *l'avvio delle procedure ricognitive, da concludersi entro il 30.06.2023, dei singoli servizi finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma*

di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché all'assoggettabilità degli affidamenti alle previsioni del recente D.Lgs.n. 201 del 23.12.2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Il presente documento rappresenta la conclusione della procedura ricognitiva ai fini della valutazione della strategicità del mantenimento della partecipazione e ai fini dell'affidamento in house dei servizi come di seguito riportati.

La Commissione Straordinaria, a seguito della deliberazione n. 5/2023, ha con nota prot. 21190 del 28.3.2023, alla luce della scadenza del 30.6.2023, ha segnalato l'urgenza di definire la documentazione a corredo delle scelte relative alla società, con particolare riferimento ad ogni elemento utile di valutazione circa l'opportunità e la convenienza di procedere all'affidamento in house per gli specifici servizi di competenza.

3. Le azioni strategiche

La società partecipata dovrà porre in essere azioni, a garanzia dell'attuazione degli indirizzi dell'ente, in un'ottica di qualità del servizio, contenimento dei costi, efficienza ed efficacia della gestione.

Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a:

- Promuovere il contenimento dei costi del personale e della struttura, compresi i costi per l'acquisto di beni e servizi della Società.

- Progressiva internalizzazione nell'ambito dell'Ente delle funzioni di supporto amministrativo, attualmente svolte dalla società e potenziamento dei servizi tributari comunali.

- Favorire i flussi di comunicazione tra Società ed Amministrazione Comunale, assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal regolamento sui controlli interni del Comune.

- Favorire il raccordo con l'Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative comuni e obiettivi strategici per la città.

- Promuovere un coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione verso i cittadini con l'amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia delle risorse e delle professionalità.

- Promuovere il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (L. 190/2021) e le disposizioni in materia di contratti pubblici.

Si riconferma, inoltre, che pur essendo la normativa in costante evoluzione, la società affidataria in house dovrà rispettare i principi generali di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle relative alla gestione del personale e corrispondenti politiche retributive, stabiliti dall'ente locale controllante, come previsto dal precitato art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Tanto premesso, si forniscono i seguenti indirizzi generali:

a) Contenimento spese di funzionamento:

- Personale:

1. Premesso il rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge vigenti nel tempo in materia di personale sia per quanto riguarda la spesa, le assunzioni e le relative procedure di reclutamento la società affidatarie in house, si dovranno attenere al principio di contenimento delle spese sia nella contrattazione di secondo livello degli oneri contrattuali, che nelle assunzioni, al fine di:

- a. razionalizzare e snellire le strutture;

- b. realizzare economie e provvedere alla formazione e riqualificazione del personale con particolare riguardo al personale che svolge attualmente servizi di supporto amministrativo;

2. La programmazione della gestione delle risorse umane deve essere comunicata all'amministrazione comunale, trasmettendo un'apposita relazione che illustri le dinamiche sia finanziarie che gestionali delle risorse umane.

La relazione dovrà contenere i dati relativi al numero di personale in servizio all'inizio di ogni esercizio, suddiviso fra personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, tipologia di professionalità ed inquadramento.

La corrispondente spesa per competenza annuale, e le previsioni di assunzioni che indichino i medesimi dati, con particolare attenzione alla quantificazione delle risorse occorrenti. Qualora presenti, dovranno essere indicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi per prestazioni professionali e la relativa spesa. La relazione dovrà essere esplicativa delle necessità assunzionali, delle scelte operate in generale sulle politiche del personale, delle motivazioni per cui, nell'eventualità ricorra il caso, l'entità della spesa di personale si discosti significativamente da quella del precedente anno, delle modalità e criteri di erogazione di premi di produttività, e, comunque di tutte quelle informazioni ritenute utili al fine di evidenziare le azioni poste in essere al fine del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, e cioè il contenimento delle spese di personale con riguardo anche alla contrattazione integrativa.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del TUSP circa la ricognizione del personale in servizio presso le società controllate e l'iscrizione delle eventuali eccedenze in un elenco regionale di mobilità, assume particolare rilievo l'applicazione del principio generale del contenimento della spesa di personale anche tramite preliminare ricognizione sulle eventuali eccedenze a livello di gruppo affinché, una volta ricevuta notizia sul fabbisogno di personale per tipologia di professionalità, l'Amministrazione possa avviare eventuali procedure di mobilità.

4. Si raccomanda di prevedere modalità e criteri per l'erogazione della produttività al personale strettamente legati a progetti di miglioramento (qualora non legata a istituti di flessibilità del lavoro come la reperibilità e il turno). Dell'attuazione di detta raccomandazione, verrà relazionato come indicato al precedente punto 2.

5. Come prescritto dalla normativa in materia, si ribadisce l'adozione di principi di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità nella selezione del personale e degli incarichi professionali e di collaborazione, adottando le misure organizzative più efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli enti.

- Spese di funzionamento:

Si ritiene necessario il contenimento delle spese di funzionamento ponendo in essere ogni iniziativa utile allo scopo tra cui l'esecuzione diretta di servizi oggi ancora acquistati sul mercato.

b) Natura gestionale

Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei rapporti con enti, una maggiore razionalità economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei flussi informativi. In particolare:

- provvedere a potenziare i flussi informativi che consentono all'ente di avere informazioni a preventivo. In particolare, la società dovrà trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio di bilancio appena approvato dall'Amministratore, prima della approvazione da parte dell'assemblea;

- provvedere ad una verifica costante della qualità del servizio offerto, strutturando sistemi di monitoraggio ed attivando/implementando indagini di *customer satisfaction* volte a misurare la qualità ed il gradimento dei servizi offerti all'utenza, sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, con costi a carico delle società.

In linea con la deliberazione n. 89/2022/PRSP dalla Corte dei Conti l'indirizzo è quello di riportare all'interno dell'Ente i servizi di carattere amministrativo razionalizzando i servizi della società in tre contenitori tematici:

1. SERVIZI TRIBUTARI
2. SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI
3. SERVIZI AL TERRITORIO

Di seguito si riportano le previsioni di bilancio per il triennio 2023-2025.

Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50				
Poseidon s.r.l.				
2023- 2025				
SERVIZIO	STANZIAMENTO BILANCIO 2022*	PREVISIONI BILANCIO		
		2023	2024	2025
1. TRIBUTI	699.060,00 €	722.000,00 €	722.000,00 €	722.000,00 €
2. MANUTENZIONE	913.780,00 €	948.000,00 €	948.000,00 €	948.000,00 €
3. SERVIZI AL TERRITORIO	246.000,00 €	290.900,00 €	324.828,00 €	324.828,00 €
4. SUPPORTO AMMINISTRATIVO	630.131,56 €	514.060,00 €	390.884,36 €	-
TOTALE	2.488.971,56 €	2.474.960,00 €	2.385.712,36 €	1.994.828,00 €
* Raggruppati in base al nuovo contratto di servizio				

4. La Poisedon s.r.l.

La Società nel corso dell'esercizio ha svolto le proprie attività di supporto tecnico-amministrativo attraverso i disciplinari di servizio che hanno regolato i rapporti con il Socio.

Alcuni contratti disciplinari stipulati con il Comune di Nettuno hanno subito una sostanziale modifica sia in ordine alle modalità di quantificazione che di valutazione dei servizi erogati dall'azienda in favore del Comune.

Nel 2022 sono stati sottoscritti gli stessi disciplinari dell'anno 2021. Per quanto attiene il "Servizio Manutenzioni beni comunali", continua ad essere regolato una forma contrattuale che solo parzialmente prevede il riconoscimento di una componente di ricavi c.d. "a corpo", prevista esclusivamente per il servizio di reperibilità e la committenza ausiliaria, e per la residua e maggiore parte prevede il riconoscimento, alla Poseidon, di ricavi per servizi effettivamente resi e svolti, calcolati "a misura" o "in economia", a seconda della tipologia dell'attività svolta.

Si ricorda, inoltre, il mantenimento dei contratti disciplinari per l'Area "Servizi sociali", Area "asilo nido Comunale", Area "Servizi Urbanistica e demanio", Area "Servizi di supporto amministrativo affari generali", Supporto ufficio "demografico e statistico" nonché per l'Area "Servizi amministrativi cimiteriali".

Per quanto concerne il disciplinare del "Servizio ausiliari del traffico" è stato modificato il calcolo dell'aggio già nel 2020, non più fisso ma in percentuale che varia in base alle somme incassate su base mensile mentre la parte fissa rimane per ciascun verbale elevato

L'azienda ha concluso l'anno con un utile pre-imposte di Euro 22.935,00 corrispondente ad un utile netto di 13.064,00.

Il risultato è stato influenzato dalla componente inflazionistica che ha inciso sull'ammontare del fondo accantonamento TFR; se l'indice di rivalutazione fosse rimasto come nel 2021 l'azienda avrebbe realizzato un utile netto di Euro 48.357,94.

L'utile registrato verrà proposto per l'abbattimento della perdita occorsa nel corso del 2020 pari ad Euro 127.375,00 dovuta alla chiusura delle attività della PA. Il D.L. 23/2020 convertito in Legge

178/2020 ha derogato all'ordinario regime di ricapitalizzazione concedendo un quinquennio per abbattere le perdite con gli utili prodotti nel periodo.

Ad oggi la perdita si è ridotta ad Euro 84.079,00.

In ordine all'adeguatezza patrimoniale, si segnala che l'azienda non ricorrendo al mercato finanziario non ha problemi di sostenibilità dell'indebitamento bancario.

Il mancato ricorso al mercato creditizio è il risultato di una adeguatezza patrimoniale dovuta alla tipologia dei servizi.

Nell'ultimo semestre si registrano i seguenti fatti significativi:

A) Il personale è stato ridotto di 14 unità, passando dalle 58 risorse del 31.9.2022 alle 44 del 31.3.2023;

B) Si è proceduto alla riduzione delle seguenti voci di spesa:

- consulenze;

- Rideterminazione al ribasso del canone di locazione della sede legale.

C) Si sono conclusi i contenziosi in essere tramite transazione, ad una cifra inferiore rispetto alla somma stanziata ad accantonamento rischio nel bilancio, comportando in tal modo la liberazione di somme che han comportato un provento straordinario che ha concorso a chiudere l'esercizio in utile.

D) A costo zero si sono effettuate le seguenti attività di organizzazione aziendale:

- è stato disciplinato un regolamento acquisti ispirato a trasparenza e ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

- è stato disciplinato il regolamento per le assunzioni del personale per efficientare il servizio si è investito in un rilevatore di presenze.

5. Requisiti soggettivi

La Società Poisedon S.r.l. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria "in house providing" del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè:

a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici;

b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci;

c) il "controllo analogo" degli enti soci sulla società.

Riguardo al requisito 1), i capitali di Poisedon S.r.l. sono al 100% di proprietà del Comune di Nettuno. Riguardo al requisito 2), la società Poisedon s.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore del Comune di Nettuno. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio. Riguardo al requisito 3), la Poisedon s.r.l. è società operante in regime di "in house providing" del Comune di Nettuno, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative), il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Poisedon Srl, inoltre, è stata regolarmente iscritta nell'Elenco, gestito dall'ANAC (Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici), delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Descrizione analitica dei servizi

7.1. Servizi al territorio in quota parte in capo al dirigente dell'area II e in q.p. in capo del dirigente area I amministrativa sociale-cultura e turismo.

Il settore della mobilità urbana costituisce in maniera sempre più significativa uno dei fattori di pressione principale sulle variabili ambientali, sia locali che globali. La gestione dei parcheggi cittadini è una delle componenti essenziali delle politiche di sostenibilità urbana, andando ad influenzare in maniera decisiva la qualità della vita e il livello di competitività delle città. Il mutato contesto normativo in materia di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e la necessità di una revisione del modulo di gestione ha comportato un riassetto generale delle attività affidate, in ottemperanza degli obblighi di ricognizione degli *assets* detenuti dalle pubbliche amministrazioni previsti dal Dlgs 175/2016. Il contratto di servizio dovrà prevedere un introito commisurato alle entrate.

Il servizio si contraddistingue, altresì, per una *mission* votata ad ottenere una fruizione ottimale del patrimonio storico artistico della città ed un core business che consiste nella gestione di attività e servizi culturali e turistici, oltre che nella organizzazione di eventi e mostre.

L'attività concerne i servizi di supporto alla gestione dei Musei Civici e del Forte sangallo, nonché di diversi spazi cittadini dedicati allo spettacolo, alla cultura ed all'accoglienza turistica.

La crescente qualità dell'offerta al turista e al cittadino si conferma quale elemento vincente nella gestione del patrimonio culturale: da questo punto di vista la società è responsabile in particolare della messa in atto della strategia di Nettuno volta al potenziamento e all'integrazione dei servizi culturali e turistici.

I servizi sono forniti all'intera collettività, senza alcuna distinzione, sulla base delle disposizioni stabilite dalle apposite delibere comunali e della carta dei servizi dell'affidatario del servizio di ausiliari traffico.

L'obiettivo della sosta a pagamento è di massimizzare l'utilità complessiva per i cittadini/ utenti della sosta garantendo la dovuta rotazione a beneficio della frequentazione del centro cittadini. Come da Regolamento Comunale oltre alla normale tariffazione oraria è prevista una tariffa agevolata e speciale inerente particolari tipologie di pagamento (abbonamenti periodici). Per ogni posteggio è comunque previsto un periodo di sosta gratuito iniziale, decorrenti dall'effettivo posteggio del proprio automezzo, entro l'apposito spazio delimitato dalle strisce blu e fino al termine delle operazioni di pagamento presso il più vicino parcometro. La sosta a pagamento resta attivata anche nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. Dal pagamento del parcheggio non sarà escluso nessun utente, salvo i casi di eccezione espressamente previsti nel regolamento; dovranno corrispondere il dovuto del parcheggio anche i veicoli al servizio dei diversamente abili qualora lasciati in sosta al di fuori delle aree appositamente individuate (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 - 22 marzo 2017, n. 13925). L'azienda allestirà le aree gialle esistenti e necessarie per tale categoria con relativa segnaletica secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L'occupazione delle aree di sosta da parte degli utenti del servizio della sosta a pagamento si configura come occupazione temporanea di suolo ed aree pubbliche, con conseguente esclusione dell'obbligo di custodia da parte di Poseidon srl o del Comune, che saranno in ogni caso sollevati da ogni garanzia e responsabilità nei confronti dei proprietari o dei possessori di veicoli che dovessero subire danni nel corso della sosta. In particolare: 1. L'affidatario è tenuto a garantire la perfetta funzionalità ed efficacia del servizio, in ragione degli interessi pubblici da perseguire, utilizzando risorse umane e strumentali proprie. 2. Lo stesso è tenuto a garantire la vigilanza sulle aree assegnate in gestione, finalizzata alla verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa di sosta e della regolarità della sosta stessa ai fini del codice della strada. Per l'attività di vigilanza il concessionario è tenuto ad impiegare personale proprio titolare della qualifica di Ausiliario del Traffico. 3. L'azienda fornisce servizi di supporto strumentali alla funzione di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone

adibite a parcheggio a pagamento stabilite dalla Giunta comunale, nelle giornate e negli orari in cui è previsto il pagamento e per tutte le zone interessate 4. E' a carico di Poseidon la fornitura, l'installazione, la messa in opera e la costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, conformemente alle norme del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione). La segnaletica dovrà essere ben visibile agli utenti, deve riportare la ragione sociale del gestore, gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento. La segnaletica orizzontale e verticale è installata e mantenuta, previa intesa con la Polizia Locale. 5. Il supporto tecnico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta il cui acquisto ed installazione sono posti a carico dell'Amministrazione comunale 6. L'affidatario è tenuto ad effettuare il ricalco della segnaletica stradale orizzontale a cadenza annuale. In caso di comprovate necessità, l'Ente concedente potrà intimare il ricalco della segnaletica anche in anticipo rispetto alla scadenza.

La segnaletica stradale costituisce elemento caratterizzante e fondante il rapporto contrattuale tra il concessionario ed il Comune, sia per la fondamentale funzione di informazione all'utenza, sia per l'incidenza che può avere sul decoro urbano. 8. Oltre alla segnaletica orizzontale e verticale, l'affidatario dovrà provvedere all'installazione di ulteriore segnaletica, informativa, al fine di ottimizzare la viabilità nei parcheggi e l'informazione all'utenza. 9. Resta a carico di Poseidon anche la segnaletica (embrici) per evitare l'interferenza tra gli stalli e i passi carrabili degli edifici, nonché la tracciatura delle strisce gialle riservate ai residenti ed ai disabili e delle strisce bianche destinate a parcheggio libero per autovetture e la sistemazione degli spazi individuati e da individuarsi per la sosta dei motocicli, secondo le indicazioni del Comune. 10. E' a carico dell'azienda la riscossione e il versamento delle somme provenienti dalle attività sopra indicate nelle casse comunali con le modalità indicate dal Dirigente dell'Area competente. 11. Il personale dipendente è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di mancato pagamento della sosta anche nel caso di mancato rinnovo o estensione del periodo di sosta. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta. Poseidon offre il supporto della propria struttura tecnica per l'analisi e progettazione di tutti gli aspetti riferiti alla gestione della sosta e della mobilità mediante modellizzazione delle possibili soluzioni o scenari per il Comune di Nettuno; a tal fine assume rilevanza anche l'esperienza maturata nella gestione delle aree di sosta. Le attività di progettazione e pianificazione della sosta e della mobilità possono riguardare la stesura di Piani della sosta o della mobilità, così come di seguito descritto:

- rilievo e monitoraggio della sosta mediante analisi della rotazione e della domanda e offerta;
- definizione delle politiche di regolamentazione della sosta (tariffe di sosta, orari, agevolazioni);
- studi sull'ottimizzazione dell'offerta di parcheggi nelle aree centrali;
- progettazione di riorganizzazione delle aree di sosta a raso e in struttura;
- studio delle situazioni relative al traffico e alla viabilità;
- rilevamento e monitoraggio dei flussi veicolari;
- elaborazioni e rilievi dei dati del traffico viario.

Il servizio si contraddistingue altresì per una *mission* votata ad ottenere una fruizione ottimale del patrimonio storico artistico della città ed un core business che consiste nella gestione di attività e servizi culturali e turistici, oltre che nella organizzazione di eventi e mostre.

L'attività concerne i servizi di supporto alla gestione dei Musei Civici e del Forte Sangallo, nonché di diversi spazi cittadini dedicati allo spettacolo, alla cultura ed all'accoglienza turistica.

La crescente qualità dell'offerta al turista e al cittadino si conferma quale elemento vincente nella gestione del patrimonio culturale: da questo punto di vista la società è responsabile in particolare della messa in atto della strategia di Nettuno volta al potenziamento e all'integrazione dei servizi culturali e turistici.

il servizio concerne le attività di seguito indicato:

- a) supporto apertura, chiusura e vigilanza durante l'apertura del forte sangallo;
- b) supporto allestimento e supporto alla gestione di eventi, mostre, manifestazioni organizzate dal settore cultura, sport, turismo e spettacolo presso il forte sangallo.
- c) supporto alla accoglienza, informazione dei turisti per la visita al forte e ai musei e per gli eventi offerti dalla città.
- d) supporto alla gestione di laboratori didattici, visite guidate e letture animate per l'infanzia e laboratori culturali per gli anziani da svolgersi presso il forte sangallo e i musei civici.
- e) Apertura e chiusura dei giardini annessi alla Guardia di Finanza, luogo in cui verranno allestiti giochi inclusivi per i bambini.

7. Motivazioni del mancato ricorso al mercato

8.1 Flessibilità del modello gestionale

Sotto il profilo organizzativo si evidenzia come la gestione dei servizi in oggetto, coinvolge un numero molto elevato di cittadini/utenti/contribuenti con particolari esigenze specifiche che possono essere affrontate attraverso una gestione flessibile e dinamica. Pertanto un modello gestionale rigido risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di un soggetto terzo privato titolare della gestione, che sarebbe portatore di un proprio specifico interesse volto alla massimizzazione dell'utile di gestione che, in molti casi, potrebbe risultare in opposizione agli interessi espressi dal Comune e ad adattamenti costanti per rispondere alle esigenze dell'utenza.

8.2 Semplicità ed efficienza dei processi decisionali

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, per effetto di quel rapporto di delegazione interorganica che è presupposto essenziale del controllo analogo. In tale contesto l'Amministrazione, che è la sola responsabile delle scelte agli occhi della collettività amministrata, conserva maggiore autonomia decisionale e può garantire tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risultasse necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore. Tale assetto appare certamente preferibile, dal punto di vista della governance, al ben più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito del complesso meccanismo del controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, che presenta indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

8.3 Salvaguardia del valore dell'asset

L'economicità della scelta sulla modalità di affidamento deve essere valutata anche con riguardo alla salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale, sotto il quale profilo l'affidamento in house appare maggiormente tutelante per l'ente.

L'immediato "ricorso al mercato" comporterebbe, la perdita per l'ente locale di parte del valore dell'asset, in contrasto con il buon andamento e l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1, comma 1, della legge n.241/1990; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente, ma anche il valore patrimoniale della stessa.

8.4 Tutela del personale e delle competenze acquisite

Il personale di Poisedon s.r.l. ha certamente acquisito una conoscenza ed una professionalità nella gestione del servizio in esame, essendo esso espletato da circa 15 anni. Infatti ha acquisito, una

conoscenza delle caratteristiche del servizio (know how oggettivo), ma anche un articolato complesso di conoscenze professionali derivante dalla partecipazione attiva del personale allo sviluppo organizzativo da cui il servizio è stato interessato nel corso dell'ultimo periodo (know how soggettivo).

8.5 Eliminazione costi di start up

Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, la scelta dell'affidamento in house providing direttamente alla Poisedon s.r.l. certamente permette anche di evitare il sostenimento di costi di start up, in quanto la Società è già avviata non richiede rilevanti investimenti aggiuntivi per la gestione del Servizio, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi; basti pensare, ad esempio, all'utilizzo dei software di gestione, e agli investimenti tecnologici effettuati al fine di uniformarsi a standard di qualità/sicurezza di eccellenza richiesti.

8.6 Ottimizzazione delle spese generali societarie

Come ulteriore motivazione per il mantenimento del servizio in questa fase transitoria in favore della Poisedon s.r.l. si consideri che, in presenza di tale affidamento, la Società ha la possibilità di ottimizzare i costi indiretti e comuni imputandoli a carico della gestione societaria complessiva di tutte le altre attività affidate. Qualora invece il servizio fosse esternalizzato si verificherebbe una divisione, ma anche un aumento dei sopra citati oneri, in quanto il Comune dovrebbe corrisponderli al nuovo gestore, mentre la Poisedon s.r.l. continuerebbe a sostenere i rilevanti oneri derivanti dalle spese generali di funzionamento della Società, ripartendoli fra le rimanenti attività assegnate. Pertanto, visto che Poisedon s.r.l. ha diversi servizi in affidamento dal Comune di Nettuno, può ottimizzare le c.d. "spese di sistema" perpetrando delle economie di scala che non si avrebbero in caso di diversi soggetti gestori dei singoli servizi.

8.7 Benefici di universalità e socialità

I servizi sono forniti all'intera collettività, senza alcuna distinzione sulla base delle disposizioni stabilite dalle apposite delibere comunali e dalla carta dei servizi del gestore.

Con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità si rileva che nella fattispecie in esame si è in presenza, in sintesi, di un'attività avente sì natura strumentale, cioè rivolta principalmente alla pubblica amministrazione stessa ma tesa, comunque, a soddisfare anche indirettamente esigenze generali della collettività di cui il soggetto pubblico è titolare apportando benefici a tutta la collettività.

8.8 Benefici e obiettivi di efficienza ed economicità

Poisedon s.r.l. negli anni ha integrato tale servizio con altre attività, sviluppando interazioni attraverso le quali è possibile generare economie di scala e rappresentare una delle principali realtà di riferimento dell'Ente. Tale attività è stata favorita dalle proficue sinergie, generate dalla gestione di servizi, che si sono spontaneamente create fra le unità organizzative della società: ciò, inoltre, comporta un contenimento dei costi derivante dall'ottimizzazione di impiego del personale derivante dall'integrazione dei vari servizi sopracitati, che non si otterrebbe tramite ricorso al mercato. L'affidamento in house invece permette di concordare con la società un business plan più aderente alla realtà locale. L'affidamento in house, permette di svincolarsi dalle logiche di rendimento di mercato del capitale investito, proprio dei gestori privati, con beneficio in termini di maggiori investimenti.

La gestione persegue esclusivamente l'ottimale impiego delle risorse pubbliche: Poisedon, s.r.l., infatti, in quanto società in house, non ha come scopo primario il conseguimento di un utile, ma la realizzazione degli obiettivi definiti dall'Ente ed il mantenimento di un equilibrio economico, finanziario e durevole. Tale assunto garantisce che le risorse pubbliche non vengano destinate ad altre finalità che non siano il ritorno a favore del Comune di Nettuno dei servizi richiesti.

8.9 Qualità del servizio

Si ritiene che la qualità dei servizi offerti sia decisamente buona, soprattutto grazie alla redazione della Carta dei Servizi, alla grande attenzione verso la Customer Satisfaction attuata tramite le opinioni dei cittadini, volta ad un continuo miglioramento delle best practices. Poisedon s.r.l. ha inoltre adottato un codice Etico e di Comportamento che garantisce un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'utenza e della cittadinanza e un modello per sensibilizzare il personale ai temi della legalità e della trasparenza. Infine, la società ha adottato e aggiorna annualmente il Piano della prevenzione, della trasparenza ed integrità la cui vigilanza è affidata ad un RPCT a norma di legge.

8.10 L'esistenza di una società in house

Un primo importante motivo - certamente non dirimente - di ricorso all'in-house va ravvisato nella stessa pre-esistenza di una società in house.

In presenza degli altri presupposti di convenienza, il mancato coinvolgimento della società potrebbe comportare perdita di chance, anche alla luce delle capacità e professionalità acquisite nel corso degli anni precedenti.

L'eventuale inutilizzo della società in house, nel caso che ci riguarda rappresenterebbe nell'immediato un onere che può determinare una spesa significativa per l'Ente in termini economici e riorganizzativi.

8. Convenienza economica

9.1 Valutazione e comparazione congruità economica

Poiché, a causa della particolarità del servizio offerto, è difficile stabilire un termine di paragone con altre realtà offerte dal mercato, per poter verificare la convenienza economica dell'affidamento in house, si è fatto ricorso ad una valutazione dell'offerta presentata dalla società in house nell'ottica, non del prezzo più basso, ma nel maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio, che viene erogato in modo organico e costante con conseguenti reali benefici per la collettività.

Poisedon s.r.l., infatti, grazie alla disponibilità di dipendenti in possesso di pregressa esperienza è in grado di garantire elevati standard di professionalità e, inoltre, è in grado di garantire flessibilità e pronta reperibilità; il servizio offerto è continuo e affidabile.

Al fine di assicurare l'affidamento del servizio alle medesime condizioni di mercato, nonché di incentivare il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la partecipazione attiva al risultato raggiunto, il compenso per le attività di cui al presente disciplinare è così determinato: A. in percentuale applicata sulle somme effettivamente incassate in relazione alla sosta a pagamento nella misura del 25% oltre IVA delle somme effettivamente incassate su base mensile; B. in una quota fissa per ciascun verbale elevato quantificata in euro 1,00 oltre IVA; C. in una quota fissa quantificata in euro 2.000,00 al mese oltre IVA determinata sulla base dei costi fissi che la Società deve sostenere e nello specifico, i costi relativi alla dotazione di divise invernali ed estive da fornire agli ausiliari del traffico, all'acquisto dei blocchetti di ricevute cartacee necessarie all'espletamento del servizio, all'acquisto dei materiali necessari alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale; D. il costo semestrale non potrà essere superiore ad €127.300,00 iva inclusa ed eventuali maggiori aggi verranno portati a scomputo di quanto fatturato secondo la lettera "C" del presente articolo. Per la verifica della congruità economica dei servizi offerti da POSEIDON srl ci si è basati sull'esame di preventivi offerti da società specializzate in occasione di gare espletate nel corso del 2018 - 2022 da altri Comuni per il servizio di ausiliari del traffico. Si ricorda che in tema di affidamenti in house, la mancanza di una previa indagine di mercato per la verifica di congruità

del contratto non inficia l'onere di motivazione rafforzato, con riferimento alle ragioni del mancato ricorso al mercato e alla convenienza dei costi del servizio. Questo perché l'onere di cui trattasi, imposto dall'articolo 192, comma 2, del dlgs 50/2016 per evitare l'abuso dell'affidamento diretto, può ritenersi soddisfatto ove l'ente affidante abbia cura di indicare le plausibili e specifiche ragioni preferenziali a sostegno della convenienza globale dello strumento pubblico. Conformemente il TAR Lombardia (Sent. 04.01.2022 n. 12.) ha recentemente riconosciuto sul punto: "un notevole margine di flessibilità all'azione dell'ente volta a dimostrare la convenienza (in senso lato) di gestire il servizio in house". Secondo il Tar «la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e della valutazione dei benefici per la collettività può essere resa in forma unitaria, sintetica e osmotica», di modo che «non è richiesto, quale adempimento necessario, lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o la comparazione tra la soluzione organizzativa gestionale praticabile attraverso il soggetto in house e la capacità del mercato di offrirne una equivalente». In questa prospettiva, l'onere di motivazione a supporto dell'affidamento in house può limitarsi ad accertare l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato con il ricorso al mercato, grazie alla puntuale indicazione di «plausibili e atipiche ragioni preferenziali, addotte a sostegno della globale convenienza dello strumento pubblico». Il vantaggio economico è dato dall'offerta costante per il servizio da parte di Poseidon sebbene nel corso del 2023 sia aumentato del 50% il costo dell'abbonamento mensile come da Delibera commissariale n. 54 del 6.4.2023. L'originalità e particolarità dell'offerta di Poseidon è rilevabile nel fatto che in tutte gli affidamenti del servizio ausiliari del traffico al Comune spetta una quota residuale, a titolo di canone per la concessione della gestione e dell'incasso derivato direttamente dai parcheggi. 38 Nel caso di specie invece un tetto alla quota variabile dipendente dall'introito comporta che, rispetto al sistema ordinario, le parti siano invertite, rimanendo del raccolto, a Poseidon, solo una parte residuale e dimostrando pertanto la congruità dell'offerta economica.

9. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 D.Lgs. 50/2016

L'applicazione, nel concreto, dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 non richiede quindi, anche in linea con i contenuti del d.lgs. 50/2016 rispetto al precedente d.lgs. 163/2006, l'applicazione del "maggior beneficio economico" ma la ricerca dell'ottimo valoriale tra il fattore "qualità" ed il fattore "economicità".

Tale "qualità" risulterà coerente con l'interesse pubblico perseguito dall'ente locale socio, sulla base dei parametri previsti dal citato art. 192, c. 2, del codice dei contratti pubblici. Tale fattore "economico" risulterà allora coerente, nel caso di specie:

- 1) con l'equilibrio economico-finanziario dell'offerente;
- 2) con le performance economico-reddituali, patrimoniali-finanziarie e di produttività dell'offerente;
- 3) con il corrispettivo erogato dall'offerente;
- 4) con il valore economico via via maturato dalla società in house di cui all'offerente.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che le società nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quali società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali. Pertanto, si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sul servizio un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico.

Inoltre, la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di buon livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Per quanto specificatamente la cosiddetta “verifica di congruità” delle condizioni economiche proposte dalla società comunale ex art. 192, comma 2, del “Codice dei Contratti pubblici”, occorre evidenziare che non appare possibile effettuare un pedissequo confronto con i “valori di mercato” atteso che non esiste un parametro istituito per definire un canone di mercato ma bisogna far riferimento al concetto espresso in precedenza di “maggior beneficio economico” ampiamente dimostrato nel corso della relazione.

Inoltre, sono rispettati gli ulteriori parametri espressi dal d.lgs. 201/2022 nella scelta della modalità di gestione ottimale, come illustrato nella specifica parte della relazione a cui si rinvia.

Occorre evidenziare il raggiungimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, attraverso l'erogazione di un servizio accessibile ad ogni cittadino di Nettuno, tenendo conto del contesto socio-demografico di riferimento, in coerenza con gli obiettivi di qualità del servizio di cui trattasi e di efficienza contenuti nel contratto di servizio.

Il modulo gestorio dell'in house, sulla base dell'ampio caleidoscopio delle considerazioni sopra esposte (in simmetria informativa con il dettato dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e con quello dell'art. 14 d.lgs. 201/2022) risulta pertanto coerente con il perseguimento della tutela dei diritti da parte dei cittadini di Nettuno e quindi al perseguimento dell'interesse generale del Comune di Nettuno.

Poisedon S.r.l. è una Società in house, il cui affidamento del servizio locale è conforme ai requisiti previsti dalla normativa unionista ed interna, in quanto il capitale societario è a livello diretto totalmente pubblico, sussiste un controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi e si registra uno svolgimento dell'attività in via esclusiva per l'amministrazione sociale e relativa utenza.

Per quanto riguarda la sussistenza dei tre requisiti citati, richiesti dall'ordinamento e dalla giurisprudenza, si rileva che il vigente statuto della società prevede il requisito della “totale partecipazione pubblica”.

In merito al requisito del “controllo analogo” non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio pubblico secondo le regole del diritto societario, ma deve essere configurato un rapporto che determini, da parte dell'Amministrazione pubblica, un potere di direzione e di supervisione dell'attività del soggetto partecipato e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo, come più volte espresso dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti, e dalla dottrina. In altri termini è necessario che l'ente possa esercitare un controllo effettivo e preventivo sulla gestione della società così come avviene per i servizi interni dell'ente interessato. Per la giurisprudenza nazionale ci si riferisca tra tante alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 762/2013 che per controllo analogo intende *“un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario..... Sono ritenuti indici del controllo analogo, oltre che la partecipazione totalitaria pubblica, taluni penetranti poteri di vigilanza”*.

Lo statuto di Poisedon s.r.l. risponde a dette esigenze attraverso le seguenti clausole:

- a) clausole attinenti alla nomina degli organi sociali;
- b) clausole di tipo gestionale-informativo.

Lo statuto è stato validato da ANAC attraverso l'iscrizione della Società nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' in house.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per

l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla società Poisedon s.r.l. del servizio descritto nell'ambito del disciplinare prestazionale.

Pertanto, si procede con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house secondo le modalità tecnico economiche indicate nel contratto di servizio e negli allegati disciplinari prestazionali, allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Sulla base dell'articolato impianto motivazionale anzi analizzato si può pertanto ragionevolmente concludere che sussistono le circostanze di legittimità, di convenienza e di opportunità, per il mantenimento dell'assunzione dell'esercizio dei servizi considerati, ricorrendo al modulo in house della gestione, atteso che l'offerta formulata dall'attuale gestore in house risponde ai requisiti dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e che la scelta del modello gestorio da parte del Comune di Nettuno risponde ai requisiti previsti dall'art. 14 e dall'art. 17 del d.lgs. 201/2022.

Nel contempo si può osservare che la presente Relazione ha quindi rispettato gli aspetti di metodo e di merito che si era prefissata. In altre parole, l'avvenuta dimostrazione - dopo la verifica della legittimità e della conformità della tipologia dei Servizi oggetto della Proposta di affidamento diretto senza gara alla disciplina dell'art. 4, comma 1 e 2, del Tusp - della convenienza economico-finanziaria della scelta gestionale "in house" rispetto alle altre forme di gestione, insieme alle motivazioni rafforzate evidenziate nella Relazione, portano a valutare positivamente la decisione di affidamento "in house" in continuità con il precedente affidamento.

10. Contratto di servizio

La regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza è disciplinato dal contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 201/2022 il contratto di servizio prevede degli elementi obbligatori e pertanto deve essere rivista la versione in uso per adattarla alla nuova norma.

Elementi fondamentali previsti al comma 3 dell'art. 24 sono:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;

o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sarà stipulato un unico contratto di servizio con disciplinari specifici per tipologia di prestazione.

Nettuno 28.04.2023

Il Dirigente Area I cultura
Il Dirigente ad interim area II
Economica-finanziaria
Dott.ssa Margherita Camarda